DIRITTO DEL LAVORO

MINIMI RETRIBUTIVI 2024 PER LAVORATORI DOMESTICI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2024

L. 2.04.1958, n. 339 - D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 - L. 28.02.1997, n. 30 - L. 23.12.2000, n. 388 - L. 23.12.2005, n. 266 L. 27.12.2006, n. 296 - Art. 2 L. 28.06.2012, n. 92 - Circ. Inps 29.01.2024, n. 23 - Verbale di accordo 8.01.2024

L'Istat ha comunicato, nella misura del 5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 ed il periodo gennaio 2023-dicembre 2023.

Conseguentemente sono state determinate le fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2024 per i lavoratori domestici.

Con l'Accordo 8.01.2024 sono stati fissati i nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico per il 2024.

SCHEMA DI SINTESI

CONTRIBUTI DOVUTI

Contributo orario

(x) ore retribuite

Con riferimento a ciascun trimestre solare dell'anno.

ORE RETRIBUITE Sono tutte le ore fino all'ultimo sabato compreso nel trimestre solare. Quelle dei giorni seguenti andranno calcolate nel trimestre successivo.

Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, occorre arrotondarlo all'unità superiore.

CONTRIBUTO ORARIO

Si identifica in corrispondenza della retribuzione oraria effettiva corrisposta.

È unico per orari di lavoro settimanale superiori a 24 ore.

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA

 \Rightarrow

Retribuzione oraria concordata tra le parti.

(+)

13^a mensilità calcolata in misura oraria.

(+)

Valore convenzionale di vitto e alloggio, calcolato in misura oraria.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

- Il pagamento dei contributi non può essere effettuato oltre i termini previsti.
- Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, lo stesso è prorogato al giorno successivo non festivo.
- Il versamento tardivo o parziale comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps.

MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1.01.2024

Tavola

Tabella A - Lavoratori conviventi - Livelli	Valori mensi	li in €	Indenni	tà in €		
A	72	29,25				
AS		51,86				
В		28,15				
BS	994,44					
C	1.060,76					
CS	1.127,04					
D	1.325,92 196,07			5.07		
DS		392,21			5,07	
Tabella B - Lavoratori conviventi livelli B, BS, C a orario ridotto						
Livelli	Valori mensi	li in €				
В		662,96				
BS			6,13			
С			9,02			
Tabella C - Lavoratori non conviventi - Livelli	Valori orari i					
A	valuii uraii i		,30			
AS			,24			
B			,62			
BS			.03			
C			,42		.	
CS	7,83					
D		9,03				
DS			,41			
	Valori monsi					
Tabella D - Assistenza notturna - Livelli	Valori mensili in € Autosufficienti Non autosufficienti			cienti		
BS		143,60				
CS				1.296,09		
DS				1.601,09		
Tabella E - Presenza notturna - Livelli	Valori mensili in €					
Unico		765,71				
Tabella F - Indennità - Tipologia	Valori giornalieri in €					
Pranzo e/o colazione	2,28					
Cena	2,28					
Alloggio	1,96					
Totale indennità vitto e alloggio	6,52					
Tabella G - Copertura riposi dei titolari - Livelli	Valori orari in €					
CS	8,41					
DS	10,15					
Tabella H - Indennità baby sitter fino al 6° anno di età de	l bambino		Valo	ri		
Livelli		Mensili Mensili Tab. B Orari		Orari		
BS		130,78	91,6		0,79	
Tabella I - Indennità addetto a più persone non autosufficienti		,,,,	'		, -	
Livelli		Valori Mensili Orari				
CS		112,97 0,66		0.66		
		112 97				
DS	0 1 : 11:	112,97	Valori	10maili	0,00	
DS Tabella L - Indennità lavoratori certificati UNI 11766/2019	9 - Livelli	112,97	Valori m		0,00	
DS Tabella L - Indennità lavoratori certificati UNI 11766/2019 B	9 - Livelli	112,97	9,0	4	0,00	
DS Tabella L - Indennità lavoratori certificati UNI 11766/2019	9 - Livelli	112,97		4	0,00	

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2024

CONTRIBUTI 2024 PER LAVORATORI DOMESTICI

L. 2.04.1958, n. 339 - D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 - L. 28.02.1997, n. 30 - L. 23.12.2000, n. 388 - L. 23.12.2005, n. 266 L. 27.12.2006, n. 296 - Art. 2 L. 28.06.2012, n. 92 - Circ. Inps 29.01.2024, n. 23

È pari al 5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2022-dicembre 2022 ed il periodo gennaio 2023-dicembre 2023 comunicata dall'Istat.

Con la circolare n. 23/2024 l'Inps ha comunicato l'importo dei contributi da applicare nel 2024 ai lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'art. 120 L. 388/2000, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'art. 1, cc. 361 e 362 L. 266/2005. Si conferma, pertanto, la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (Aspi) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che incide sull'aliquota complessiva.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad essere applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

La L. 29.12.2022, n. 197 ha previsto, all'art. 1, c. 286, per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al c. 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

SCHEMA DI SINTESI

In seguito all'iscrizione del prestatore di lavoro domestico l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore dello stesso.

- · Il contributo è legato alla tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato), alla paga effettiva oraria e agli elementi che la compongono:
 - .. retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
 - .. valore convenzionale di vitto e alloggio, ripartito in misura oraria (qualora dovuto);
 - .. tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria.

Per calcolare i contributi in relazione alla retribuzione pattuita l'Inps mette a disposizione dei datori di lavoro, sul proprio sito Internet, un software di simulazione del calcolo.

- · Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a 3 diverse fasce di retribuzione.
- Se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

Contributi relativi al 1° trimestre 2024. \Box 10.04.2024 Contributi relativi al 2° trimestre 2024. 10.07.2024 **SCADENZE** Contributi relativi al 3° trimestre 2024. 10.10.2024 \Rightarrow DEI VERSAMENTI Contributi relativi al 4° trimestre 2024. 10.01.2025 Entro 10 giorni Cessazione del rapporto di lavoro. \Rightarrow successivi alla cessazione

72

CONTRIBUZIONE

CONTRIBUTI DOVUTI PER L'ANNO 2024

Tavola n. 1

Contribuzione per lavoratori italiani e stranieri - Anno 2024

Retribuzione oraria		Importo contributo orario		
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF(1)
Rapporto di lavoro	Fino a € 9,40	8,33	€ 1,66 (0,42)(2)	€ 1,67 (0,42)(2)
di durata fino alle 24 ore settimanali	Oltre € 9,40 fino a € 11,45	9,40	€ 1,88 (0,47)(2)	€ 1,89 (0,47)(2)
	Oltre € 11,45	11,45	€ 2,29 (0,57) ⁽²⁾	€ 2,30 (0,57)(2)
	di durata superiore alle 24 ore il medesimo datore di lavoro).	6,06	€ 1,21 (0,30)(2)	€ 1,22 (0,30)(2)

A tempo determinato					
Retribuzione oraria		Importo contributo orario			
Effettiva		Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF(1)	
Rapporto di lavoro	Fino a € 9,40	8,33	€ 1,78 (0,42)(2)	€ 1,79 (0,42) ⁽²⁾	
di durata fino alle 24 ore settimanali	Oltre € 9,40 fino a € 11,45	9,40	€ 2,01 (0,47)(2)	€ 2,02 (0,47)(2)	
	Oltre € 11,45	11,45	€ 2,45 (0,57)(2)	€ 2,46 (0,57)(2)	
Rapporto di lavoro di durata superiore alle 24 ore settimanali (presso il medesimo datore di lavoro).			€ 1,29 (0,30)(2)	€ 1,30 (0,30)(2)	

Note

Tavola n. 2

Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all'art. 1, cc. 286 e 287 L. 197/2022 per i periodi di competenza 2024

Senza contributo addizionale di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012				
Retribuzione oraria		Importo contributo orario		
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF(1)	
Fino a € 9,40	8,33	€ 1,25(2)	€ 1,26(2)	
Oltre € 9,40 fino a € 11,45	9,40	€ 1,41(2)	€ 1,42(2)	
Oltre € 11,45	11,45	€ 1,71(2)	€ 1,73(2)	
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	6,06	€ 0,91(2)	€ 0,91(2)	

Comprensivo del contributo addizionale di cui all'art. 2, c. 28 L. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Retribuzione oraria		Importo contributo orario		
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF(1)	
Fino a € 9,40	8,33	€ 1,36(2)	€ 1,37 ⁽²⁾	
Oltre € 9,40 fino a € 11,45	9,40	€ 1,54(2)	€ 1,55(2)	
Oltre € 11,45	11,45	€ 1,87(2)	€ 1,89(2)	
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	6,06	€ 0,99(2)	€ 1,00(2)	

Note

⁽¹⁾ Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

⁽¹⁾ Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il 3° grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ Quota a carico del lavoratore non dovuta, ai sensi dell'art. 1, cc. 286, 287 L. 197/2022.